

Schema di verbale di accertamento e contestazione

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N° /20xx

(Sezione per l'individuazione delle modalità di accertamento della violazione)

L'anno _____ il giorno ___ del mese di _____ alle ore _____ circa presso _____ (*nome del progetto*), i sottoscritti _____ (*nome e cognome dei soggetti che hanno effettuato l'accertamento*), in qualità di _____ (*precisare qualifica*) di _____ (*denominazione ente e struttura di appartenenza*), hanno verificato

(circostanziare l'accertamento eseguito facendo se necessario riferimento ad eventuali atti tecnici compiuti che devono essere chiaramente richiamati ed allegati al verbale.)

(Sezione di contestazione della violazione)

Visto quanto sopra si contesta al TRASGRESSORE

Sig _____, nato a _____ il _____, residente a _____, in Via/Piazza _____ Domiciliato per la carica:

Con obbligato/i in solido ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 689/1981

(se persona fisica)

Sig _____, nato a _____ il _____, residente a _____, in Via/Piazza _____ Domiciliato per la carica:

(se persona giuridica)

Ragione sociale _____, con sede legale in via / Piazza _____, Comune _____

l'aver commesso violazione di cui all'articolo _____ sanzionato dall'articolo _____ per aver _____ (*specificare la violazione e la motivazione*) con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € **xxx,xx** (euro).

Fatta salva la facoltà dell'autore della violazione e dell'obbligato in solido di esercitare le previste facoltà di tutela, come meglio specificato nelle avvertenze *a tergo*, le spese di procedimento, pari a €,.. (.../..), saranno dovute nel caso di emissione di ordinanza - ingiunzione da parte dell'autorità competente, ed il loro pagamento dovrà avvenire con le modalità di versamento di seguito indicate.

Modalità di versamento: conto corrente bancario a favore di presso: (*indicare nominativo banca /agenzia - coordinate bancarie (IBAN*), *specificando nella causale la denominazione della ditta e gli estremi del verbale oltre alla dicitura "spese di procedimento"*).



Termine di pagamento: 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di ordinanza – ingiunzione da parte dell’ autorità competente.

- La suddetta violazione è stata contestata al trasgressore come prova la firma apposta in calce al presente verbale, del quale viene rilasciata copia.
- La suddetta violazione, contestata verbalmente al trasgressore, viene notificata a mezzo (servizio postale, ufficiale giudiziario o PEC) in quanto sono stati necessari ulteriori accertamenti amministrativi.
- La suddetta violazione è contestata al trasgressore agli esiti del verbale di accertamento e viene notificata a mezzo(servizio postale, ufficiale giudiziario o PEC).
- Poiché non è stato possibile contestare la violazione direttamente all’ interessato, in quanto _____ si provvede alla notifica per mezzo del (Servizio Postale, ufficiale giudiziario o PEC)
- Poiché non è stato possibile contestare la violazione direttamente all’ interessato, in quanto è stato necessario attendere i risultati analitici del prelievo effettuato, si provvede alla notifica per mezzo del (Servizio Postale, ufficiale giudiziario o PEC)

Il trattamento dei dati personali raccolti nel presente verbale avviene nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Luogo, li

I Verbalizzanti

.....(soggetti accertatori)

Allegati: (eventuali)

seguono avvertenze a tergo

A V V E R T E N Z E

In applicazione della legge n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti, si informa che il responsabile del procedimento è il sig. _____ in qualità di _____ (*inserire indicazioni*)

Ai sensi della norma violata _____ (*identificare l’ omissione*), il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € **xxx,xx** a € **xxxx,xx**.

E’ facoltà dell’ autore della violazione e dell’ obbligato in solido, ai sensi dell’ art.18 della legge n.689/1981, di inviare entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto eventuali scritti difensivi in carta semplice e/o richiesta di essere ascoltato dall’ Autorità competente – ufficio – indirizzo _____), Responsabile del procedimento sanzionatorio.

Esaminati tali eventuali elementi difensivi, se del caso l’ Autorità competente provvederà all’ emissione dell’ ordinanza-ingiunzione di cui all’ art. 18 della citata legge n. 689/1981, contenente l’ importo esatto che dovrà essere pagato con le modalità specificate nel medesimo atto.

Salvo quanto previsto dall’ articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l’ ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all’ autorità giudiziaria ordinaria. L’ opposizione è regolata dall’ articolo 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.



RELAZIONE DI NOTIFICA	
I sottoscritti soggetti accertatori _____	_____ del
_____ (ente e struttura di appartenenza),	
eseguono la notifica a mezzo di _____ -	
all'interessato Sig. _____ alle ore _____ del _____	
I soggetti accertatori	Il trasgressore/ obbligato in solido
_____	_____
Mediante spedizione a mezzo del servizio postale in piego raccomandato "atti giudiziari" con avviso di ricevimento, consegnato per la spedizione all'ufficio postale diidentificato dal timbro in calce.	
Tramite ufficiale giudiziario _____(riportare riferimento)	
Tramite PEC all'indirizzo _____	
in caso di rifiuto da parte dell'interessato di sottoscrivere il verbale, mediante verbalizzazione del rifiuto, con preavviso di invio del verbale mediante servizio postale, o mediante ufficiale giudiziario, o tramite PEC	
Data, _____	I soggetti accertatori

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 (Regolamenti). — (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Omissis).».

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O..

— Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2006, n. 88 – S.O. n. 96:

«Art. 29 (Sistema sanzionatorio). — 1. I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.

2. Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'art. 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'art. 27 o di cui all'art. 27-bis, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;

